

**DELIBERA N. DL 067/2021 CRL/COM**  
**PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A**  
**SEGNALAZIONI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PARTITO**  
**DEMOCRATICO – FEDERAZIONE DI ROMA, RENATO PALMISANO**  
**PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 28 DEL 2000**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

NELLA riunione del 5 novembre 2021;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

**VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, ed in particolare l’art. 9;

**VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 1;

**VISTA** la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante *“Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”*, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

**RITENUTO** che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

**CONSIDERATO** che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

R

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni”*, e che pertanto, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 (con eventuale ballottaggio il 17 e 18 ottobre 2021), l’inizio della c.d. Par condicio elettorale e l’entrata in vigore delle vitate disposizione ha decorrenza dal 19 agosto 2021;

**CONSIDERATO** inoltre che, ai sensi dell’art. 26, comma 10, della Delibera AgCom 265/21/CONS, il Comitato procede ad un’istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l’interessato: a tal fine contesta i fatti, sente l’interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art. 10 della legge n. 28 del 2000;

**ATTESO CHE**, a seguito di una segnalazione pervenuta dal legale rappresentante del Partito Democratico – Federazione di Roma -, con la quale si denunciava la presunta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 28 del 2000, in relazione alla cartellonistica di una mostra itinerante sul microcredito, riportante l’immagine della Sindaca Raggi, candidata alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, questo Corecom, previa sommaria istruttoria, deliberava, con atto del Comitato n. 31 del 20 settembre 2021, la proposta di sanzione per la presunta violazione del citato articolo 9, essendo trascorso infruttosamente il termine di 24 ore per l’adempimento assegnato da questo Corecom al Comune per la rimozione della cartellonistica riportante l’immagine del Sindaco;

**ATTESO CHE** in data 22 settembre è pervenuta la nota del Vice Capo di Gabinetto Vicario del comune di Roma Capitale, Arch. Nicola De Bernardini, con la quale si faceva presente che *“nella giornata del 21 settembre 2021 è stato rimosso e sostituito il pannello riportante l’immagine della Sindaca, così come comunicato dalla società Zetema, con pec del 21 settembre 2021, che si allega in copia”*;

**ATTESO CHE**, con pec del 22 settembre questo Corecom ha provveduto ad inviare ad Agcom la suindicata documentazione pervenuta, comprovante l’avvenuto adempimento, seppur tardivo, del comune di Roma Capitale, al fine di evitare che l’Autorità ponesse in essere un provvedimento sanzionatorio superato appunto dall’adempimento del Comune;

**CONSIDERATO CHE**, come da costante consolidata prassi dell’Autorità, l’adeguamento alle prescrizioni del Corecom comporta la proposta di archiviazione amministrativa;

2

**RITENUTO** pertanto di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie una proposta di archiviazione amministrativa in merito alla precedente proposta di sanzione deliberata dal Comitato con il citato atto n 31 del 2021;

**DELIBERA**

di prendere atto che il comune di Roma Capitale ha provveduto alla rimozione della gigantografia della allora Sindaca Raggi, nell'ambito della mostra "Storie di microcredito di Roma Capitale", in periodo di par condicio elettorale, e di proporre pertanto all'Agcom l'archiviazione amministrativa del procedimento;

di trasmettere il presente atto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, per le deliberazioni di competenza ai sensi della delibera Agcom 265/21/CONS;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio.

II DIRIGENTE

Dr. Roberto Rizzi  


La Presidente del Co.Re.Com. Lazio  
Maria Cristina Cafini

